

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 335

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali

*Presentata il 23 marzo 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell’ultimo decennio, a livello sia internazionale che nazionale, sono numerosi i segni di una mutata sensibilità sul fronte della tutela degli animali e dei loro diritti. Basti pensare all’approvazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quale risulta dal consolidamento normativo realizzato con il trattato di Lisbona (2007), ratificato dall’Italia ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130, e in vigore dal 1° dicembre 2009, un passaggio epocale che supera di fatto la prospettiva antropocentrica di tutte le Costituzioni del continente. L’articolo 13 del Trattato sancisce, infatti, il pieno riconoscimento degli animali come esseri senzienti e vincola il legislatore europeo e gli Stati membri a tenerne conto nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione. A pochi anni avanti, precisamente all’approvazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, risale l’aggiornamento della legisla-

zione penale italiana per quanto riguarda l’uccisione, il maltrattamento e l’abbandono di animali. Successivamente, la legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (legge 4 novembre 2010, n. 201) ha aggravato le pene per alcune fattispecie di reato in danno di animali e ne ha introdotte di nuove. Tuttavia l’evoluzione del diritto europeo e l’applicazione pratica delle norme adottate hanno evidenziato alcuni limiti, tra i quali, su tutti, l’inadeguatezza dei limiti edittali delle pene detentive per i reati di uccisione e maltrattamento di animali rispetto alla finalità del contrasto di tali fenomeni criminali: a questi limiti la presente proposta di legge intende porre rimedio aggravando il trattamento sanzionatorio.

L’articolo 1 modifica anzitutto la rubrica del titolo IX-*bis* del codice penale, con la sostituzione dell’attuale: « Dei delitti

contro il sentimento [sottinteso: dell'uomo] per gli animali » con la seguente: « Dei delitti contro gli animali ». La giurisprudenza ha chiaramente espresso in più di una pronuncia (da ultimo, Corte di cassazione, sezione III penale, 7 dicembre 2016, n. 52031) la scelta di considerare gli animali quali esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta solo perché oggetto del sentimento di pietà nutrito dagli esseri umani verso di loro.

Con gli articoli 2 e 3 si prevede di comprendere tra le fattispecie di cui agli articoli 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimenti tra animali) del codice penale anche la condotta tipica della partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini tra animali, al fine di introdurre un concreto deterrente verso questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque a organizzare tali attività.

In considerazione del fatto che l'istituto della confisca interviene a recidere qualsivoglia legame tra il soggetto attivo del reato, anche in caso di prescrizione, e gli animali coinvolti, con l'articolo 4 si prevedono nuove ipotesi di confisca degli animali, che sono apparse necessarie dopo un'attenta analisi dell'applicazione concreta di tale misura accessoria. *In primis* tale misura accessoria si applica anche in caso di conclusione del procedimento penale con il decreto penale di condanna, di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale. Inoltre è chiarito che la confisca si applica anche in caso di prescrizione e anche ai cuccioli nati nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro e della successiva confisca ed è finalmente e formalmente compresa anche la fattispecie di delitto tentato rapportata ai delitti contro gli animali, mentre è soppressa la parte che non prevede la confisca obbligatoria degli animali in caso di appartenenza a terzi. È inoltre prevista la pena accessoria dell'interdizione perpetua dalla detenzione di animali familiari in caso di condanna per tali reati e sono ampliate le fattispecie

di sospensione di titoli abilitativi all'esercizio di attività commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali. È inoltre chiarito che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato e, in caso di insolvenza, sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge.

Con l'articolo 5 sono introdotte le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento nonché alcune specifiche circostanze aggravanti per tali delitti, mentre con l'articolo 6 sono introdotte alcune importanti e necessarie modifiche agli articoli 544-*bis* e 544-*ter*. Sono aumentate fino a cinque anni di reclusione le pene per il maltrattamento e fino a sei anni le pene per l'uccisione di animali. Di conseguenza, per questi odiosi delitti, la cui commissione è indice di pericolosità sociale del soggetto autore, intendendo con tale espressione la probabilità o mera possibilità che un soggetto che ha commesso tali fatti di reato realizzi in futuro o sia già implicato in altre condotte previste dalla legge come reati, rimane esclusa l'applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 168-*bis* del codice penale. Ancora, si stabilisce che la pena per tali delitti è aumentata fino alla metà se l'autore dei fatti diffonde descrizioni o immagini dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici, mentre, in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale, assumono il rango di delitto la fattispecie della detenzione dell'animale in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura di esso, nonché la fattispecie dell'abbandono di un animale. Per l'abbandono di animali sono previste le stesse pene introdotte per il reato di maltrattamento (reclusione da uno a cinque anni e multa da 5.000 a 30.000 euro). Al medesimo articolo 6 viene inoltre istituito il reato di preparazione e abbandono di esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali. A ciò si provvede mediante l'introduzione dell'articolo 441-*bis* del codice penale, il quale prevede che chiunque, fuori delle ipotesi consentite e

senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. La condotta punita dalla nuova norma, oltre ad essere particolarmente insidiosa e diffusa, si presenta come plurioffensiva poiché pericolosa sia verso la persona sia verso gli animali e l'ambiente. Si tratta dunque di un reato di pericolo, destinato a trovare applicazione a prescindere dall'eventuale evento dannoso cagionato alle persone o agli animali, configurandosi in tali casi anche le relative fattispecie di reato già previste dall'ordinamento penale.

Nello stesso articolo 6 è prevista la modifica dell'articolo 638 del codice penale, in materia di uccisione e danneggiamento di animali altrui. Questa modifica mira ad armonizzare l'attuale articolo con la tutela penale prevista dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter*. In particolare è stato soppresso il primo comma dell'articolo 638, in quanto totalmente assorbito dai predetti articoli 544-*bis* e 544-*ter*, e modificata la previsione per l'uccisione di animali in ambito zootecnico, in particolare la sanzione per gli atti riconducibili a ritorsioni e intimidazioni tipiche delle mafie pastorali. Venuto meno il primo comma, che prevedeva la procedibilità a querela della persona offesa, la fattispecie — come già previsto dalla norma vigente — rimane perseguibile d'ufficio. Viene inoltre introdotta un'aggravante specifica per il caso di furto di animale di affezione.

Gli articoli 7 e 8 apportano modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie al codice penale e al codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 8 interviene a disciplinare la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca prevedendo l'introduzione dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale che prevede disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi, che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene *sui generis* di

cui trattasi, ossia un essere senziente vittima e oggetto di reato: in particolare, ne è previsto l'affido diretto alle associazioni e a loro subaffidatari mediante cessione definitiva. Inoltre, agli articoli 257 e 322 del codice di procedura penale si prevede che anche le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale intervengano nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che rivestono. Disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo sono previste anche dall'articolo 9, che sancisce il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, anche quando sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro. Si tratta di una previsione determinante al fine di consentire la confisca obbligatoria di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale in caso di condanna. È poi abrogato l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, in quanto pleonastico rispetto ai principi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e amministrativa a tutela degli animali.

L'articolo 10, integrando il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introduce sanzioni a carico delle persone giuridiche, enti e società, in relazione alla commissione di delitti contro gli animali.

Con l'articolo 11 sono risolte le interpretazioni sulla possibilità di intervento delle guardie zoofile su specie non d'affezione. Nel medesimo articolo è prevista l'istituzione, nella banca dati delle Forze di polizia, di un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: uccisione, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia. È inoltre modificata la normativa relativa all'utilizzo degli agenti sotto copertura, inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli

articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli. Con l'articolo 12 è previsto che lo Stato istituisca nel territorio nazionale centri di accoglienza per animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 13 prevede l'impegno dello Stato e dei ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. L'articolo 14 reca disposizioni in materia di siti e fauna protetti. In particolare, viene introdotta nel codice penale una nuova fattispecie delittuosa, collocata nell'ambito dei delitti contro l'ambiente. Tale nuovo articolo 452-*sexies*.1 prevede che chiunque pre-

levi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000. Per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nell'allegato I alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera *a*), alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela da disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. L'articolo 15, infine, prevede le norme di coordinamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifica al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale).*

1. La rubrica del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro gli animali ».

## ART. 2.

*(Spettacoli o manifestazioni vietati).*

1. All'articolo 544-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: « la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 15.000 a 30.000 euro »;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena prevista dal primo comma, diminuita della metà, si applica a chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, partecipa agli spettacoli o alle manifestazioni di cui al primo comma ».

## ART. 3.

*(Divieto di combattimenti tra animali).*

1. All'articolo 544-*quinqüies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

*b)* al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma ».

## ART. 4.

*(Estensione della previsione della confisca degli animali).*

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « dell'articolo 444 del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale »;

b) dopo le parole: « dagli articoli » è inserita la seguente: « 544-*bis*, »

c) dopo le parole: « e 544-*quinquies* » sono inserite le seguenti: « del presente codice, consumati o tentati »;

d) le parole: « è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga » sono sostituite dalle seguenti: « è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se appartengano »;

e) le parole: « da tre mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

f) dopo le parole: « dell'attività di » sono inserite le seguenti: « caccia, circense, di »;

g) dopo le parole: « di allevamento degli animali » sono inserite le seguenti: « ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici »;

h) le parole: « se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata » sono sostituite dalle seguenti: « se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata o il decreto penale di condanna è emesso »;

i) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice

di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del presente codice, sono disposte l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali di affezione nonché la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-*ter* e 544-*quinquies*.

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

Le spese di mantenimento e di custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato e, in caso di insolvenza, sono a carico del comune nel cui territorio è stato consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge ».

2. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 544-*sexies* del codice penale, ».

#### ART. 5.

*(Previsione della colpa e circostanze aggravanti nei reati contro gli animali).*

1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« ART. 544-*septies*. — (*Uccisione e maltrattamento colposo*). — I fatti previsti dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter* sono punibili anche quando il colpevole li abbia cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre disposizioni normative. In tale caso la pena è ridotta della metà.

ART. 544-*octies*. — (*Circostanze aggravanti*). — Le pene previste dagli articoli 452-*sexies*.1, 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*,

544-*quinquies*, 544-*septies* e 638 sono aumentate fino alla metà:

a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

b) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;

c) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;

d) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

e) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;

f) se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private;

g) se il colpevole diffonde descrizioni o immagini dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici ».

2. La condanna o il decreto penale di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari. Il Governo provvede a modificare l'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente.

#### ART. 6.

*(Modifiche al codice penale).*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 131-*bis*, dopo le parole: « pena detentiva » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione dei reati di cui agli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, »;

b) dopo l'articolo 441 è inserito il seguente:

« ART. 441-*bis*. – *(Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali).* – Chiunque, fuori delle ipotesi



consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

È in ogni caso disposta la confisca delle esche o bocconi di cui al primo comma anche se non è stata pronunciata condanna »:

c) all'articolo 544-*bis*, le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

d) all'articolo 544-*ter*:

1) al primo comma, dopo la parola: « sottopone » sono inserite le seguenti: « a detenzione o » e le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro »;

2) al secondo comma, dopo la parola: « chiunque » sono inserite le seguenti: « abbandona animali, », dopo la parola: « vietate » sono inserite le seguenti: « o farmaci per finalità non terapeutiche »;

3) al terzo comma, dopo le parole: « al primo » sono inserite le seguenti: « e al secondo »;

e) al primo comma dell'articolo 625 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-*quater*. se il fatto è commesso su un animale di affezione »;

f) l'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 638. — (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*). — Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non

raccolti in mandria, è punito con la reclusione da due anni a sei anni »;

g) l'articolo 727 è abrogato.

ART. 7.

*(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale).*

1. L'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è abrogato.

ART. 8.

*(Modifiche al codice di procedura penale).*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: « restituzione » sono inserite le seguenti: « nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale »;

b) dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:

« ART. 260-bis. — *(Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca).* — 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, e all'articolo 2-ter della legge 20 luglio 2004, n. 189, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-*quater* o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cau-

zione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affido definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.

4. Il versamento della cauzione, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna è acquisita all'erario.

5. La documentazione relativa ai versamenti della cauzione deve essere inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca ».

2. Le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del co-

dice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.

ART. 9.

*(Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento).*

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies*, 544-*septies* e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva ».

ART. 10.

*(Introduzione dell'articolo 25-*quaterdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).*

1. Dopo l'articolo 25-*terdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-*quaterdecies*. — *(Delitti contro gli animali)*. — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni ».

## ART. 11.

*(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali).*

1. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « sentiti » sono inserite le seguenti: « il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, »;

b) al comma 2, le parole: « , con riguardo agli animali di affezione » sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: uccisione, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia ».

2. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « 474, » sono inserite le seguenti: « 544-*quater*, 544-*quinquies*, »;

b) dopo le parole: « successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « ai delitti in materia di traffico illecito di ani-

mali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, ».

ART. 12.

*(Centri per gli animali vittime di reato e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati).*

1. Lo Stato istituisce nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.

2. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate, ogni anno, la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 8-bis, nonché le modalità per l'attribuzione delle risorse derivanti dal medesimo contributo anche alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali »;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. – *(Istituzione del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati).* – 1. È istituito il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati. La misura del contributo è determinata in riferimento ai singoli animali sequestrati e confiscati. Le risorse derivanti dal pagamento del contributo sono versate al fondo di cui all'articolo 8. Esse sono destinate al mantenimento degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della presente legge e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali, secondo i più elevati livelli di benessere animale, nonché alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato che garanti-

scano tali livelli. Il Ministro della salute stabilisce la ripartizione annuale delle entrate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8.

2. Il contributo di cui al comma 1 è posto a carico dei seguenti soggetti:

a) allevatori, compresi coloro i quali allevano animali per la macellazione, per la riproduzione, per il consumo domestico privato, per la vendita diretta o mediata di animali vivi nonché per la fornitura alla sperimentazione;

b) importatori di animali appartenenti alle specie non incluse nelle specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996;

c) chi cattura e detiene fauna selvatica, inclusa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo.

3. Le risorse derivanti dal contributo di cui al presente articolo sono destinate, oltre che alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, anche alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali ».

3. In sede di prima attuazione della presente legge, il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati istituito dall'articolo 8-*bis* della legge 20 luglio 2004, n. 189, introdotto dal presente articolo, è stabilito con gli importi di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Tali importi sono adeguati con cadenza annuale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### ART. 13.

*(Attività formative).*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: « possono promuovere » sono sostituite dalle seguenti: « promuovono e realizzano con frequenza annuale ».

## ART. 14.

*(Disposizioni in materia di fauna e siti protetti).*

1. Dopo l'articolo 452-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 452-*sexies*.1. — *(Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta).* — Chiunque prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000.

La pena è aumentata fino alla metà se il colpevole dei fatti di cui al primo comma ne diffonde descrizioni o immagini attraverso strumenti informatici o telematici.

Ai fini di cui al primo comma, per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nell'allegato I alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera *a*), alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo a due terzi.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal primo comma, sono sempre ordinate la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento, e l'interdizione dalla detenzione di animali di



affezione. Per la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata o il decreto penale è emesso nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa a seguito dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il delitto previsto dal primo comma e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi sottoposti a sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al primo comma sono posti a carico dell'autore del reato o, in caso di insolvenza, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

2. All'articolo 727-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette ».

3. L'articolo 733-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 733-*bis*. — (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*). — Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia un *habitat* all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 300.000.

Ai fini di cui al presente articolo per *habitat* all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi *habitat* naturale o *habitat* di specie per un sito classificato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ».

4. Le lettere *a)*, *d)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere *a)*, *d)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.

#### ART. 15.

*(Norme di coordinamento).*

1. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, dopo le parole: « criteri generali » è inserita la seguente: « vincolanti »

*b)* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* In caso di violazione dei criteri generali vincolanti di cui al comma 6 del presente articolo accertata dalla Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 2, si applica l'articolo 544-ter, secondo comma, del codice penale, l'idoneità di cui al citato comma 6 è revocata e si applicano altresì le disposizioni dei commi 1 e 4 del presente articolo. In caso di recidiva si applicano l'interdizione dalla detenzione di animali di cui al comma 1 e l'articolo 650 del codice penale ».

2. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « o introdurre » sono sostituite dalle seguenti: « ,

introdurre, vendere, cedere o detenere a qualunque titolo »;

b) al comma 2, le parole: « con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al citato comma 1 sono commessi a titolo di colpa »;

c) al comma 2-*bis*:

1) dopo le parole: « , del 16 settembre 2009, » sono inserite le seguenti: « e del regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e della Commissione, del 6 ottobre 2015, o comunque in violazione della normativa vigente »;

2) le parole: « con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature contraffatte o false atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna, di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-*bis* del presente articolo, nonché l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali »;

e) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti

ovvero di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-*bis* del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività ».

3. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice penale sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dagli articoli 544-*sexies* del codice penale e 4, commi 4 e 4-*bis*, della legge 4 novembre 2010, n. 2001, ».

ALLEGATO A  
(Articolo 12, comma 3)

IMPORTI DEL CONTRIBUTO PER LA DETENZIONE E IL MANTE-  
NIMENTO DEGLI ANIMALI SEQUESTRATI O CONFISCATI

(in euro)

Mucche e altri bovini: 0,50;  
Cavalli e altri equini: 0,50;  
Maiali e altri suini: 0,40;  
Pecore, capre e altri caprini: 0,30;  
Pollame da carne: 0,05;  
Galline ovaiole: 0,05;  
Altri uccelli: 0,05;  
Cani (allevati): 1;  
Gatti (allevati): 1;  
Conigli e altri lagomorfi: 0,05;  
Animali da pelliccia: 1;  
Altri vertebrati, compresi pesci e anfibi: 0,01.

Animali utilizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014,  
n. 26:

Primati: 10;  
Canidi: 5;  
Felidi: 5;  
Conigli e altri lagomorfi: 3;  
Roditori: 0,5;  
Altri vertebrati, compresi uccelli, pesci e anfibi: 0,3.







\*18PDL0003620\*